

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli art. 36 ss. c.c. e del DLgs 26.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata COMPAGNIA ARCIERI AURORA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, o, in breve, COMPAGNIA ARCIERI AURORA ASD,

L'associazione ha sede a Piacenza in Stradone Farnese, 2e, ma potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune, può essere deliberata dal Consiglio Direttivo non costituendo una modifica statutaria.

La costituzione dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2 – FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione è un'istituzione di diritto privato apolitica e senza scopo di lucro, affiliata alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco (FITARCO), ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democrazia interna, di uguaglianza di diritti per tutti gli associati, di pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare ha lo scopo di contribuire alla diffusione, alla conoscenza e alla pratica dello sport del tiro con l'arco, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 36/2021.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità sopra menzionate; inoltre potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della FITARCO e della legislazione vigente.

L'Associazione si impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati lo statuto ed i regolamenti della FITARCO nonché le norme e le direttive del CONI e si iscrive, inoltre, al Registro nazionale delle attività sportive tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, inoltre, svolgere, prevalentemente per i propri Soci, attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva del tiro con l'arco.

L'Associazione potrà, altresì, partecipare a gare, tornei, campionati e, anche sotto autorizzazione della FITARCO, indire manifestazioni e gare, e realizzare ogni tipo di attività utile alla diffusione dello sport del tiro con l'arco, compresa l'attività paralimpica..

ART. 3 – ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

Nei limiti previsti dalla legislazione vigente è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del Tiro con l'Arco e di eventuali altre attività sportive;
- attività ricreative in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
- gestione di centri benessere o fisioterapici;
- vendita di articoli sportivi;
- attivazione di rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

ART. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che le pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti risorse:

- a - quote sociali;
- b - introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni, competizioni o altre attività correlate al tiro con l'arco;
- c - contributi elargiti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, comprese donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d - risorse finanziarie ottenute attraverso la conclusione con terzi di contratti aventi natura commerciale;
- e - entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f - rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione;
- g - entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi;
- h - ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le eventuali eccedenze di bilancio andranno a costituire un fondo comune della Associazione destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'Associazione stessa.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l'Associazione provvederà a predisporre l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota sociale minima da versare all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità con i fini istituzionali.

L'adesione all'Associazione non comporta ulteriori esborsi rispetto alle quote sopra menzionate; è comunque facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

ART. 5 – SOCI

Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a - Soci Ordinari

La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce su richiesta scritta e dietro versamento della quota associativa ed è subordinata ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

b - Soci Onorari

Sono Soci Onorari le persone nominate con voto unanime dal Consiglio Direttivo per speciali benemerenze. La nomina è permanente e solleva l'associato dal pagamento della quota annuale.

c - Soci Aderenti

La qualifica di Socio Aderente si acquisisce su richiesta scritta e dietro pagamento della specifica quota minima stabilita per l'anno in corso, ed è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Ogni Socio maggiorenne dell'Associazione ha il diritto di partecipare alle assemblee sociali nonché di far parte dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione secondo quanto previsto dall'articolo 11.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la Sede sociale, inoltre tutti i Soci, con l'esclusione dei Soci Aderenti, sono autorizzati ad utilizzare gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l'arco e le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

L'adesione all'Associazione comporta sempre il tesseramento alla FITARCO. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'inclusione o meno della relativa quota di iscrizione nella quota sociale.

L'adesione all'Associazione è annuale e può essere rinnovata automaticamente infinite volte previo versamento della quota associativa stabilita.

Ogni Socio, con l'adesione all'Associazione, assume l'obbligo di osservarne lo Statuto ed i Regolamenti, nonché lo Statuto ed i Regolamenti federali e del CONI e di accettare ogni decisione, delibera o disposizione assunta dagli Organi Dirigenti.

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

a - Recessione volontaria

Ogni Socio può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere.

La cessazione ha effetto immediato, ma il Socio è comunque tenuto al pagamento della quota per l'anno in corso, qualora la comunicazione pervenga oltre il periodo di tempo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo per i rinnovi.

b - Radiazione per morosità

Nel caso in cui il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota associativa nei termini annualmente definiti dal Consiglio Direttivo, e comunque non oltre i 12 mesi, quest'ultimo può decidere, con votazione unanime, la radiazione del Socio.

c - Radiazione per gravi motivi disciplinari

Nel caso in cui il Socio abbia commesso azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione il Consiglio Direttivo, può decidere, con votazione unanime, la radiazione del Socio. Tale decisione deve comunque essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà, in contraddittorio con il Socio interessato, ad una disamina degli addebiti.

ART. 7 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso in cui un Socio non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e/o nel Regolamento interno, oppure non rispetti le delibere degli Organi Sociali, il Consiglio Direttivo potrà sanzionarlo dapprima con un richiamo scritto, in seguito, in caso di recidiva, con la sospensione dalle attività sociali.

Nel caso in cui il Socio persista nel suo comportamento, il Consiglio Direttivo potrà valutarne la radiazione secondo quanto previsto all'articolo 6.

ART. 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a - l'Assemblea dei Soci;
- b - il Presidente;
- c - il Consiglio Direttivo.

L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità con il presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di marzo.

L'Assemblea Straordinaria si riunisce su iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio almeno sette giorni prima della data designata, e ad essa hanno diritto ad intervenire tutti i Soci con diritto di voto ed in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci; ciascun Socio non può portare più di due deleghe.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei voti validi per l'anno in corso. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei voti validi presenti.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono prese con la maggioranza dei voti presenti al momento della votazione.

All'Assemblea Ordinaria competono:

- a - l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- b - l'elezione del Presidente negli anni di scadenza del mandato precedente;
- c - l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo negli anni di scadenza del mandato precedente;
- d - le deliberazioni su eventuali altre questioni poste all'ordine del giorno.

All'Assemblea Straordinaria competono:

- a - le modifiche allo Statuto;
- b - lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente che è coadiuvato dal Segretario. Dell'Assemblea è redatto verbale a firma del Presidente e del Segretario.

ART. 10 – VOTAZIONI

Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con i termini di iscrizione per l'anno in corso ed aventi compiuto i diciotto anni di età alla data dell'Assemblea.

Le votazioni in Assemblea avvengono per alzata di mano o per chiamata nominale; le votazioni elettive avvengono a scrutinio segreto.

Nelle votazioni elettive, ciascun Socio avente diritto al voto potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero dei candidati da eleggere.

ART. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo che rimane in carica per quattro anni.

Il Consiglio è costituito dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Possono candidarsi alla carica di Presidente i Soci maggiorenni in regola con i termini di iscrizione per l'anno in corso e con anzianità di iscrizione non inferiore a tre anni anche non consecutivi; possono candidarsi alla carica di consigliere i Soci maggiorenni in regola con i termini di iscrizione per l'anno in corso e con anzianità di iscrizione non inferiore a due anni anche non consecutivi.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Vice Presidente ed un Segretario Tesoriere.

Qualora al proprio interno si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare con il primo dei candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio stesso provvede a indicare il nuovo Consigliere. Costui rimane in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre suoi membri, comunque almeno quattro volte l'anno.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri ed è presieduto dal Presidente. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove, oppure con modalità telematica.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a ciascun consigliere, mediante strumento idoneo, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione stessa. La convocazione potrà essere fatta mediante strumenti informatici, con preavviso di almeno 36 (trentasei) ore. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio Direttivo delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a firma del Presidente.

Al Consiglio Direttivo competono l'esame e la accettazione delle domande dei nuovi Soci, la redazione dei Regolamenti e l'attuazione degli scopi della Associazione; perciò spetta al Consiglio Direttivo la formulazione del programma finanziario dell'Associazione, nonché la fissazione delle quote associative e di quelle specifiche.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

E' fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre associazioni sportive a carattere dilettantistico e non.

Nell'ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti ad uno o più delegati, nominati all'interno del Consiglio, ai quali, nell'ambito dei compiti al loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti di terzi.

ART. 12 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio; a lui spettano compiti di rappresentanza con Enti e Federazioni italiane ed estere.

Viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni.

Egli presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo e ne cura le deliberazioni. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Le dimissioni del Presidente per divenire effettive devono essere accettate in blocco dal Consiglio. Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà compito di una Assemblea dei Soci, indetta entro tre mesi, eleggere un nuovo Presidente, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario. Nel periodo di vacanza, le funzioni del Presidente dimissionario saranno svolte dal Vice Presidente.

ART. 13 – IL SEGRETARIO

Il Segretario è delegato, su disposizioni del Presidente, alla ordinaria amministrazione della Società ed è incaricato dei rapporti epistolari con i Soci, con la FITARCO e con tutti gli altri eventuali interlocutori.

Il Segretario ha anche la carica di Tesoriere che esercita in stretta collaborazione con il Presidente. Ha il compito di gestire le finanze dell'Associazione, stilarne i bilanci e controllarne le spese in funzione degli stessi.

ART. 14 – RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI

In coerenza con le norme federali vigenti, Il Presidente convoca e presiede riunioni degli atleti tesserati e maggiorenni e, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezioni o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della FITARCO. I verbali di tali riunioni sono custodite dal Segretario che ne cura, ove necessario, la trasmissione alla FITARCO.

ART. 15 – LIBRI SOCIALI

I verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo saranno mantenuti su libri separati, anche a fogli mobili in carta libera, da parte del Segretario.

ART. 16 – BILANCI

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, aprendosi il 1 gennaio e chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di marzo di ciascun anno verrà preparato, a cura del Tesoriere, il bilancio consuntivo dell'anno sociale precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. A tale scopo i bilanci verranno resi disponibili ai Soci almeno sette giorni prima dell'Assemblea.

ART. 17 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 18 – INTRASMISSIBILITÀ DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a qualunque titolo.

ART. 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato solo da una Assemblea Straordinaria convocata su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

ART. 20 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

.Lo scioglimento della Associazione può essere deliberato solo da una Assemblea Straordinaria appositamente convocata e validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati. La decisione dello scioglimento deve essere deliberata dalla maggioranza dei presenti; in questo caso sono escluse le deleghe.

In caso di scioglimento, l'Assemblea che lo avrà deliberato designerà tre membri con l'incarico della liquidazione dei beni della Associazione.

L'eventuale attivo netto di bilancio ed il fondo comune saranno devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe ed a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, dalla FITARCO e dal CONI.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, generali e speciali, al DLgs 36/2021 e alle leggi vigenti in materia. Il presente statuto si intende accettato incondizionatamente da ogni Socio per il solo fatto di aver ottenuto tale qualifica.

Piacenza, 26 novembre 2023

Il presidente
(Nadir Colombi)

Il segretario
(Silvia Formaleoni)